

te che dovranno gravare sulle singole porzioni di immobile;

4°) - ad autorizzare il Conservatore dei Registri Immobiliari di Roma ad eseguire le formalità di ripartizione della detta ipoteca nonché gli opportuni annotamenti a margine della trascrizione di atti eseguita presso la Conservatoria di Roma, il 15 giugno 1952 al n. 23840 del reg. gen. d'ord. ed al n. 16720 di formalità, in dipendenza del citato contratto 3 giugno 1952 rogito Pavoni-Rosati;

5°) - ad esonerare il competente Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità per l'esecuzione delle suddette formalità ipotecarie;

6°) - a compiere quanto necessario per concretare l'operazione nei termini stabiliti dal Consiglio dando mandato, ove occorra, per l'attuazione di quanto sopra, ad uno o più procuratori che, muniti di mandato in forma autentica, possano compiere tutte le operazioni anzidette".

Letto ed approvato seduta stante.

Il Consiglio approva.